



**Appendice 2, parte ETC, vedi Cap. 4**  
(per le parti del gestore, cap. 2 e 3 vedi relazione gestore)

## **RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF2021 ETC C.O.VE.VA.R.**

**In accordo allo schema tipo ARERA**

### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore .....</b>	<b>2</b>
	2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	2
	2.2 Altre informazioni rilevanti.....	4
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore .....</b>	<b>4</b>
	3.1 Dati tecnici e patrimoniali .....	4
	3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento .....	4
	3.1.2 Dati tecnici e di qualità .....	4
	3.1.3 Fonti di finanziamento .....	4
	3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	5
	3.2.1 Dati di conto economico .....	5
	3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	5
	3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale .....	5
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (C.O.VE.VA.R).....</b>	<b>6</b>
	4.1 Attività di validazione svolta .....	6
	4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	7
	4.3 Costi operativi incentivanti .....	9
	4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	10
	4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019 .....	10
	4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> .....	12
	4.7 Scelta degli ulteriori parametri.....	13
<b>5</b>	<b>Allegati.....</b>	<b>13</b>

## **1 Premessa**

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

All'invio dei dati e degli atti menzionati occorre allegare la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

## **2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore**

### **2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti**

Descrizione del territorio servito con riferimento a ciascuna gestione. In particolare, dovranno essere indicati:

- i comuni serviti;
- le attività effettuate in relazione a ciascun comune distinguendo tra le attività incluse nel servizio integrato di gestione (spazzamento e lavaggio delle strade; raccolta e trasporto; recupero e smaltimento, attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti) e attività esterne al servizio integrato di gestione.

In relazione alle attività esterne dovrà essere fornita una descrizione delle medesime, evidenziando quelle incluse nelle entrate tariffarie del 2018 e del 2019 e dando separata evidenza ai relativi costi e ricavi.

Dovrà essere precisato, altresì, se la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei rifiuti urbani (di seguito: RU), ove questa sia inclusa nel servizio integrato di gestione dei RU alla data di pubblicazione del MTR.

## La mappa dei gestori è così definita:

Note	#	Elenco Comuni	RTI Capogruppo Energeticambiente				Seso Srl	
			1	2	3	4		
			ASM Vercelli - Vercelli	ASM Vercelli Bacino	ENERGETICAMBIENTE	Rimeco s.c.		
XXX	1	ALAGNA VALSESIA				X		
	2	ALBANO VERCELLESE				X		
	3	ALICE CASTELLO			X			
X	4	ALTO SERMENZA				X		
	5	ARBORIO				X		
	6	ASIGLIANO VERCELLESE		X				
	7	BALM UCCIA				X		
	8	BALOCCO				X		
	9	BIANZE'		X				
	10	BOCCIOLETO				X		
	11	BORGO D'ALE			X			
	12	BORGOSIESA						X
	13	BORGO VERCELLI		X				
	14	BURONZO				X		
	15	CAMPERTOGNO				X		
	16	CARCOFORO				X		
XX	17	CARESANA		X				
	18	CARESANABLOT		X				
	19	CARISIO			X			
	20	CASANOVA ELVO		X				
	21	CELLIO-CON-BREIA				X		
	22	CERVATTO				X		
	23	CIGLIANO			X			
	24	CIVIASCO				X		
	25	COLLOBIANO		X				
XX	26	COSTANZANA		X				
	27	CRAVAGLIANA				X		
	28	CRESCENTINO			X			
	29	CROVA			X			
	30	DESANA		X				
	31	FOBELLO				X		
	32	FONTANETTO PO			X			
	33	FORMIGLIANA				X		
	34	GATTINARA				X		
	35	GHISLARENCO				X		
	36	GREGGIO				X		
	37	GUARDABOSONE				X		
	38	LAMPORO			X			
	39	LENTA				X		
	40	LIGNANA		X				
	41	LIVORNO FERRARIS			X			
	42	LOZZOLO				X		
	43	MOLLIA				X		
	44	MONCRIVELLO			X			
XX	45	MOTTA DE' CONTI		X				
	46	OLCENENGO		X				
	47	OLDENICO		X				
	48	PALAZZOLO VERCELLESE		X				
XX	49	PERTENGO		X				
XX	50	PEZZANA		X				
	51	PILA				X		
	52	PIODE				X		
	53	POSTUA				X		
	54	PRAROLO		X				
	55	QUARONA				X		
	56	QUINTO VERCELLESE		X				
	57	RASSA				X		
	58	RIMELLA				X		
	59	RIVE		X				
	60	ROASIO				X		
	61	RONSECCO		X				
	62	ROSSA				X		
	63	ROVAENDA				X		
	64	SALASCO		X				
	65	SALI VERCELLESE		X				
	66	SALUGGIA			X			
	67	SAN GERMANO VERCELLESE		X				
	68	SAN GIACOMO VERCELLESE				X		
	69	SANTHIA'			X			
	70	SCOPA				X		
	71	SCOPELLO				X		
	72	SERRAVALLE SESIA				X		
XX	73	STROPPIANA		X				
	74	TRICERRO		X				
	75	TRINO		X				
	76	TRONZANO VERCELLESE			X			
	77	VALDUGGIA				X		
XXXX	78	VARALLO				X		
	79	VERCELLI	X					
	80	VILLARBOIT				X		
	81	VOCCA				X		
			1	26	13	42	1	83
Nota	Variazioni dei Comuni nell'ultimo triennio							
X	Alto Sermenza fusione tra i comuni di Rimasco e Rima San Giuseppe							
XX	Comuni facenti parte dell'UNIONE COSER BASSA VERCELLESE							
XXX	Dal 01/01/2019 è stato incorporato il Comune di Riva Valdobbia							
XXXX	Dal 01/01/2018 è stato incorporato il Comune di Sabbia							

**Eventuali attività esterne:** Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art.1 Allegato A della Delibera 443/2019/R/RIF. La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

## 2.2 Altre informazioni rilevanti

Il gestore dovrà illustrare la situazione relativa a:

- lo stato giuridico-patrimoniale (es. procedure fallimentari, concordato preventivo, altro);
- i ricorsi pendenti;
- le sentenze passate in giudicato.

Vedi relazione del Gestore

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

In generale, il gestore dovrà commentare i dati inseriti nelle diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese di perimetro (*PG*), costituite dalla variazione delle attività effettuate dal gestore come, ad esempio, il passaggio dalla raccolta stradale alla raccolta porta a porta o i processi di aggregazione delle gestioni. Il gestore dovrà, poi, descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale a seguito di un cambiamento sistematico delle attività (ad esempio nel territorio servito, nei servizi forniti).

Vedi relazione del Gestore

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Il gestore dovrà illustrare eventuali variazioni attese delle caratteristiche del servizio (*QL*) intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata. Successivamente, il gestore dovrà descrivere (evidenziando le variazioni rispetto agli anni precedenti) e motivare le scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nelle caratteristiche del servizio che si rendono necessarie nella propria realtà territoriale (ad esempio la richiesta di livelli qualitativi sensibilmente più elevati). Il gestore dovrà illustrare l'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire in ciascun comune/affidamento per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2*. Il gestore dovrà allegare eventuali risultanze di indagini di soddisfazione degli utenti svolte da soggetti indipendenti, anche con riferimento al grado di rispetto della Carta della qualità del servizio. Infine, il gestore dovrà render conto dell'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche allegando per ciascun comune/affidamento l'indicatore relativo alle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata come risultante dal conferimento al CONAI.

Vedi relazione del Gestore

#### 3.1.3 Fonti di finanziamento

Il gestore dovrà indicare il dettaglio delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento a quelle derivanti da mezzi di terzi, evidenziando le modifiche significative rispetto agli anni

precedenti, nonché commentare nello specifico le operazioni finanziarie relative agli anni 2018 e 2019. **Vedi relazione del Gestore**

### **3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento**

Il/I PEF redatto/i in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza/no tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni  $a$  (2020) e  $a+1$  (2021) in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno  $a-2$  come illustrato nei paragrafi seguenti.

#### **3.2.1 Dati di conto economico**

Con riferimento a ciascun anno  $a$ , le componenti di costo riportate nel/i PEF dovranno essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno  $a-2$ <sup>1</sup>. A tal fine sarà necessario, indicare:

- il criterio e i *driver* con il quale sono state ripartite le poste comuni (costi e ricavi), specificando se tali criteri sono variati rispetto a quelli utilizzati nella precedente metodologia tariffaria;
- il dettaglio dei costi legati alle campagne ambientali e ad eventuali misure di prevenzione;
- il dettaglio  $CO_{AL,a}$  oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente.

**Vedi relazione del Gestore**

#### **3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Dovranno essere dettagliate le singole voci di ricavo distinguendo tra i ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

#### **3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale**

In caso di multi-utility o gestori che effettuino attività esterne, i cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti con opportuni *driver*, determinati secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità, che andranno descritti.

---

<sup>1</sup> I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno  $a-2$  dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento. Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore).

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

## 4 Valutazioni dell'Ente territorialmente competente (C.O.VE.VA.R)

### 4.1 Attività di validazione svolta

In generale, l'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore sia riguardo agli anni a (2020) e a+1 (2021) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2018 e 2019.

L'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore per la redazione del PEF Anno 2021 comprende la determinazione dei costi efficienti delle annualità 2019. L'attività di validazione svolta è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

**La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2021:**

Tipo	Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori (comma a.)	A1-Richiesta dei dati contabili ai Comuni/Gestori mediante template strutturati; A2-Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati; A3-Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi; A4-Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita. A5-Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti (comma b.)	B1-Rispetto generale della metodologia di calcolo; B2-Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e) e valutazione modifiche dal 2017; B3-Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro; B4-Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative; B5-Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti); B6-Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri; B7-Determinazione dei conguagli; B8-Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie; B9-Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione; B10-Verifica riclassificazione costi fissi e variabili in coerenza Art. 3 443-19; B11-Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 443-19; B12-Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente; B13-Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento; B14-Rispetto delle tempistiche di validazione
C	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore (comma c.)	C1-Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore; C2-Anali puntuale dei costi di trattamento e smaltimento anno 2021 (costi contrattualizzati euro/ton e flussi previsionali 2021) e relativo confronto con costi storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR; C3-Anali puntuale dei benefici mercato/CONAI anno 2021 (benefici reali euro/ton e flussi previsionali 2021) e relativo confronto con benefici storici 2019 inflazionati in coerenza all'MTR; C4-In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC.
D	Altre verifiche	D1-Verifica dei criteri di ripartizione dei costi tra i diversi comuni nel caso di gestione associata di area vasta (quadratura dei costi a carico dei Comuni con il bilancio totale); D2-Evidenza dei criteri di semplificazione adottati; D3-Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti; D4-Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

**Sono inoltre valutati gli effetti delle delibere ARERA connesse al COVID-19.**

**I prezzi risultanti dal PEF finale validato da C.O.VE.VA.R. costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.**

Con riferimento alla procedura di approvazione di ARERA si evidenzia quanto riportato ai commi 2.3 e 2.4 della Delibera ARERA 57/2020/R/RIF del 03.03.2020

*Omissis*

**2.3** Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

**2.4** Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, **si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

#### **4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

*L’Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori  $QL_a$  e  $PG_a$ .*

Con riferimento al **rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie** di cui al comma 4.1 del MTR, è competenza di C.O.VE.VA.R. determinare i coefficienti nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità, quali:

- il coefficiente di **recupero di produttività ( $X_a$ )**,
- il coefficiente per il **miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti ( $QL_a$ )**,
- il coefficiente per la **valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi ( $PG_a$ )**;

**Le scelte dei coefficienti ( $QL_a$ ), ( $PG_a$ ) vengono visualizzati dal nuovo MTR con la logica del posizionamento nei 4 quadranti:**

		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA I</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a = 0$	<b>SCHEMA II</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	<b>SCHEMA III</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a=0$ $QL_a \leq 2\%$	<b>SCHEMA IV</b> Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 2\%$

Fonte: Art. 4.4 MTR 442-2019

**L'attività di C.O.VE.VA.R. nella definizione dei parametri da applicarsi ai singoli Comuni con riferimento ai suddetti parametri dell'MTR ha riguardato i seguenti principali aspetti:**

- Analisi e verifica delle diverse modalità di gestione associata nei diversi sub-ambiti in cui è stato pianificato il servizio di gestione dei rifiuti;
- Analisi e verifica del conseguimento degli obiettivi di legge nazionale e regionale;
- Verifica e monitoraggio di situazione di criticità pregresse formalizzate dai singoli Comuni e/o Gestori;
- Analisi e riclassificazione dei Piani Finanziari – PEF approvati dai Comuni per la TARI 2019 (PEF2019), funzionali all'adeguamento al nuovo MTR (in particolare dai vecchi PEF vanno stralciati gli eventuali servizi extra-perimetro, i benefici MIUR portati in riduzione del PEF e le riduzioni/agevolazioni – questa a impostazione ha come conseguenza che le componenti agevolative dovranno essere gestite direttamente come modulazione dei ricavi derivante dall'articolazione tariffaria: le poste relative ad agevolazioni e riduzioni dovranno essere gestite “a valle” dell'approvazione dei PEF, nella fase dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni.

**Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni viene validato il fattore Rho Comune per Comune come da prospetto allegato.**

**Ne discende che le entrate tariffarie per il 2021 (ovvero i costi complessivi del PEF Rifiuti Anno 2021) non possono eccedere il valore così definito:**

- A) Casistica dei Comuni che hanno approvato le tariffe 2020 a seguito dell'approvazione del PEF2020 (9 Comuni appartenenti al COVEVAR ricadono in questa casistica)

$$\text{PEF 2021} = \text{PEF 2020} * \text{Parametro rho}$$

- B) Casistica dei Comuni che hanno approvato le tariffe 2020 uguali a quelle del 2019 (tutti gli altri Comuni)

$$\text{PEF 2021} = \text{PEF 2019} * \text{Parametro rho}$$

**“Guida alla compilazione per la raccolta dati Tariffa rifiuti – PEF 2021” del 15 marzo 2021**

All'interno delle istruzioni in essa contenute è stata inserita una importante indicazione per i Comuni rientranti nella casistica di cui all'articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. "Cura Italia" Come è possibile evincere da quanto previsto a pag. 58, nel caso in cui il Comune si sia avvalso della deroga di cui sopra (tariffe Tari 2020 non modificate rispetto al 2019) ARERA ha introdotto una prescrizione che non era contenuta in alcuna delle disposizioni del MTR, originali o modificative, né in altra della documentazione da essa prodotta su questo tema. Infatti, si prevede ora che quale livello delle entrate tariffarie dell'anno precedente, cioè il cosiddetto “tetto”, contrassegnato nel modello MTR con la formula  $\Sigma Ta-1$ , debba essere considerato il valore dell'anno 2019 e non del 2020, al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF.

**In sintesi Comuni che hanno approvato tariffe 2020 come nel 2019 (casistica c. 5 Art 107 Cura Italia) devono partire da PEF2019 (e non PEF2020), riducendo PEF di riferimento su cui calcolare tetto PEF2021. Viene comunque data la possibilità di variare parametro rho con il «C19» (fino al 3%) per coprire costi RCU (fissi e variabili).**

**Per i Comuni COVEVAR in considerazione della ridotta consistenza degli incrementi tariffari (pari di norma all'1,2% annuo inflattivo) si ricade in queste casistiche principali:**

- A) Casistica dei Comuni che hanno approvato le tariffe 2020 a seguito dell'approvazione del PEF2020 (9 Comuni appartenenti al COVEVAR ricadono in questa casistica)

$$\text{PEF 2021} = \text{PEF 2020} * \underline{1,2\%}$$

- B) Casistica dei Comuni che hanno approvato le tariffe 2020 uguali a quelle del 2019 (tutti gli altri Comuni)

$$\text{PEF 2021} = \text{PEF 2019} * \underline{2,4\%}$$

**Dal punto di vista pratico i risultati sono gli stessi (salvo leggero arrotondamento dovuto all'effetto del tasso composto): aumento dell'1,2% dei costi dal 2019 al 2020 e aumento dell'1,2% dal 2020 al 2021 (alcuni Comuni con progetti di miglioramento dei servizi, come Borgosesia e Vercelli hanno parametri leggermente diversi).**

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

*L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti  $COI_{TV,a}^{exp}$  e  $COI_{TF,a}^{exp}$  ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.*

Queste componenti di costo sono le uniche di natura previsionale previste da ARERA nel nuovo MTR. Si tratta di costi operativi (fissi o variabili, di seguito COI) determinati secondo i criteri di cui all'articolo 8 del MTR e relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale.

L'MTR indica le seguenti casistiche generali:

- tra i COI di natura variabili rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta, ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta.
- tra i COI di natura fissi rientra invece l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché l'introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza.

I costi operativi incentivanti sono definiti quindi da C.O.VE.VA.R., che ha il compito di promuovere il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. C.O.VE.VA.R., ha fissato gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determinare i valori dei coefficienti  $QLa$  e  $PGa$  relativi al limite annuale della crescita, nei limiti fissati dal comma 4.4 della delibera n. 444 e secondo il limite complessivo derivante dalla formula generale del limite alla crescita di cui al comma 4.3 del MTR.

Ne consegue che l'inserimento dei COI non consente di per sé lo sfioramento dei limiti alla crescita annuale delle entrate tariffarie prevista dall'Autorità, anche se potrebbe determinare il ricorso all'istanza di cui al comma 4.5 del MTR.

L'introduzione delle componenti COI può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

**Tutti i Comuni hanno COI nulli.**

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

*L'Ente territorialmente competente, per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite, allega la Relazione ai sensi di quanto previsto dal comma 4.5 del MTR.*

L'MTR prevede che nel caso in cui l'ETC ritenga che per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario sia necessario superare il limite previsto dal MTR ai fini del raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 4.5 del MTR, dovrà presentare all'Autorità un'istanza apposita corredata da una relazione in cui siano attestate le valutazioni compiute, ovvero:

- a) le valutazioni di **congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard** di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/1316 e l'analisi delle risultanze che presentino oneri significativamente superiori ai valori standard;
- b) le valutazioni in ordine all'**equilibrio economico-finanziario delle gestioni**, con specifica evidenza degli effetti di eventuali valori di picco degli oneri attribuibili alle componenti *CTSa* e *CTRa*;
- c) l'effetto relativo alla **valorizzazione del fattore di sharing** in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo;
- d) le **valutazioni relative agli eventuali oneri aggiuntivi relativi ad incrementi di qualità nelle prestazioni o a modifiche nel perimetro gestionale**.

L'Autorità dispone infine che qualora l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito ai punti da a) a d), **provveda a individuare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione**. L'ETC ha quindi la possibilità di tutelare l'equilibrio economico e finanziario del gestore, ma si richiede un'analisi delle cause e un piano di rientro finalizzato a recuperare la sostenibilità economica della gestione in tempi certi. L'istanza per l'eventuale superamento del limite previsto dal MTR deve quindi essere corredata da una specifica relazione, predisposta dall'ETC e trasmessa ad ARERA per l'esame e gli eventuali provvedimenti di propria competenza.

Anche il comma 4.5 (Rif Art. 4 MTR443-19) contiene indicazioni operative sull'eventuale squilibrio della gestione.

**Nel caso specifico COVEVAR non è previsto il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.**

#### 4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2019

*L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati comunicati dal gestore, descrive le componenti alla base della valorizzazione della componente a conguaglio relativa ai costi variabili  $RC_{TV,a}$  e della componente a conguaglio relativa ai costi fissi  $RC_{TF,a}$ , ai sensi dell'art. 15 del MTR. Inoltre, illustra e motiva, in maniera specifica, la scelta dei valori  $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$  di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma_a)$ .*

Il nuovo MTR prevede un meccanismo di “gradualità” (rif. Art. 16) che consente, all’interno della tariffa anno 2021, di garantire coerenza tra l’entità di un eventuale conguaglio relativo all’anno 2019 e la qualità del servizio erogato “in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall’ente territorialmente competente”.

La componente di conguaglio, definita, RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per il 2019 ottenuti riattualizzando i costi del 2017 e le “pertinenti entrate tariffarie”.

Per una corretta valorizzazione dei conguagli dell’anno 2019, il metodo prevede l’azione di un coefficiente di gradualità  $(1 + \gamma)$ . Il significato di questo coefficiente, che agisce in egual misura sulla componente a conguaglio dei costi sia variabili che fissi, è quello di mitigare l’effetto dei conguagli sull’ammontare dei costi previsti per l’anno 2021, riconoscendo al gestore una percentuale crescente nel caso di gestione sottoremunerata (conguaglio positivo), ovvero in funzione della maggiore efficienza nella gestione valutata con il coefficiente  $CU_{eff\ 2019}$ . In caso di gestione sovraremunerata (ovvero con conguaglio negativo), viceversa, i gestori efficienti potranno “restituire” una quota inferiore in funzione della loro maggiore efficienza, sempre valutata con il parametro  $CU_{eff\ 2019}$ .

Il coefficiente  $\gamma$  è il risultato della somma di tre componenti  $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2 + \gamma_3$  così definiti:

- $\gamma_1$  è valorizzato tenendo conto della valutazione del rispetto degli **obiettivi di raccolta differenziata** da raggiungere;
- $\gamma_2$  è quantificato considerando l’efficacia delle **attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo**;
- $\gamma_3$  è determinato sulla base delle risultanze di **indagini di soddisfazione degli utenti del servizio, svolte in modo indipendente**, o con riferimento al **grado di rispetto della Carta dei servizi**.

**I singoli parametri devono essere valorizzati in coerenza ad un range definito dallo stesso MTR, in funzione di diverse casistiche: vedi quadro di sintesi nella tabella sottostante:**

INDICATORI DI QUALITA'	COSTI INFERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO						COSTI SUPERIORI AL BENCHMARK DI RIFERIMENTO					
	Caso_A			Caso_B			Caso_C			Caso_D		
PRESTAZIONI	RCtv,a+RCtf,a >0			RCtv,a+RCtf,a <=0			RCtv,a+RCtf,a >0			RCtv,a+RCtf,a <=0		
VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	-0,25	< gamma_1 <	-0,06	-0,45	< gamma_1 <	-0,25	-0,45	< gamma_1 <	-0,3	-0,25	< gamma_1 <	-0,06
VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	-0,2	< gamma_2 <	-0,03	-0,3	< gamma_2 <	-0,2	-0,3	< gamma_2 <	-0,15	-0,2	< gamma_2 <	-0,03
VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	-0,05	< gamma_3 <	-0,01	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,15	< gamma_3 <	-0,05	-0,05	< gamma_3 <	-0,01

**Per la costruzione dei conguagli si è operato come segue:**

#	Gestore	Approfondimento sul Conguaglio 2019 (basato sui costi fonte contabile 2017)
---	---------	-----------------------------------------------------------------------------

1	ASM Vercelli - Vercelli	I conguagli sono stati calcolati a partire dai costi anno 2017 del Gestore e del Comune (fonte contabile obbligatorie). Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno è determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, definito dall'ETC nel massimo delle 4 rate (4 annualità)
2	ASM Vercelli Bacino	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si ipotizza questa semplificazione in considerazione della scelta di azzerare il conguaglio (le simulazioni hanno evidenziato conguaglio positivo). Si tratta pertanto di una migliore condizione a favore dell'utenza in presenza di equilibrio economico.
3	ENERGETICAMBIENTE	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si ipotizza questa semplificazione in considerazione della scelta di azzerare il conguaglio (le simulazioni hanno evidenziato conguaglio positivo). Si tratta pertanto di una migliore condizione a favore dell'utenza in presenza di equilibrio economico.
4	Rimeco s.c.	Il conguaglio non è stato calcolato in quanto il contratto è scaduto. Si ipotizza questa semplificazione in considerazione della scelta di azzerare il conguaglio (le simulazioni hanno evidenziato conguaglio positivo). Si tratta pertanto di una migliore condizione a favore dell'utenza in presenza di equilibrio economico.
5	Seso Srl	I conguagli sono stati calcolati a partire dai costi anno 2017 del Gestore e del Comune (fonte contabile obbligatorie). Il valore effettivo del conguaglio dovuto ogni anno è determinato in funzione del numero di rate (r) per il recupero della componente di conguaglio, definito dall'ETC nel massimo delle 4 rate (4 annualità)

#### 4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*

*L'Ente territorialmente competente descrive le modalità di individuazione dei fattori di sharing dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia.*

Per l'individuazione del fattore b di sharing dei proventi, **CO.VE.VA.R ha considerato un valore pari a 0,30**. Il valore di omega, rettificativo dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI, deve essere determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri gamma 1 e gamma 2. Per questo motivo il valore scelto è stato determinato matematicamente sulla base del loro peso specifico e del loro posizionamento nel rispettivo range di variazione. Ne deriva un **valore di omega pari a 0,10**.

**Obiettivo di C.O.VE.VA.R. per l'attribuzione di questi sharing è da una parte di valorizzare i "costi efficienti MTR" dei singoli Comuni che successivamente vengono limitati, quindi "cappati" dal limite delle entrate tariffarie.**

A titolo informativo il prospetto seguente riporta la sensitività dei diversi coefficienti AR e AR<sub>CONAI</sub>:

Quota detratta dai costi del PEF sui ricavi dai rifiuti nel libero mercato $b(AR_a)$		
	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ sharing massimo	30%	70%
$b=(0,6)$ sharing minimo	60%	40%

  

Quota detratta dai costi del PEF sui proventi dal CONAI $b(1 + \omega_a)AR_{CONAI,a}$				
	Performance elevate $\omega_a = 0,1$		Performance basse $\omega_a = 0,4$	
	$(1 + \omega_a) = 1,1$		$(1 + \omega_a) = 1,4$	
	ETC	Gestore	ETC	Gestore
$b=(0,3)$ sharing massimo	33%	67%	42%	58%
$b=(0,6)$ sharing minimo	66%	34%	84%	16%

Fonte: Impatto dei diversi coefficienti di sharing su MTR 443-2019 (Nota Fondazione IFEL del 2 Marzo 2020)

#### 4.7 Scelta degli ulteriori parametri

In generale, l'Ente territorialmente competente argomenta e motiva, puntualmente, la scelta dei valori degli ulteriori parametri per i quali è prevista la decisione da parte del medesimo Ente sulla relativa quantificazione.

Il prospetto seguente riepiloga le parti del metodo di stretta competenza di C.O.VE.VA.R. per tutti i Comuni appartenenti alla Provincia di Vercelli.

**Tabella 1. Estratto dell'appendice 1-MTR alla delibera ARERA n. 443/2019.**  
**Voci necessarie alla definizione del PEF stabilite dall'Ente territorialmente competente**

1	Fattore di Sharing - $b$
2	Fattore di Sharing - $b(1+\omega)$
3	Rateizzazione $r$
4	Fabbisogno standard €cent/kg <sup>15</sup>
5	Costo medio settore €cent/kg, per Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
6	Valutazione rispetto agli obiettivi di RD% - $\gamma 1$
7	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - $\gamma 2$
8	Valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - $\gamma 3$
9	Coefficiente di recupero di produttività - $X_a$
10	Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - $QL_a$
11	Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - $PG_a$
12	$\sum TV_{a-1}$ - somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile anno a-1

Fonte: Nota di approfondimento alla Delibera 443-2019 della Fondazione IFEL (2 Marzo 2020)

Le scelte specifiche operate da C.O.VE.VA.R., vedi dettaglio nei precedenti paragrafi, costituiscono la parte principale delle scelte operate in coerenza al nuovo MTR.

## 5 Allegati

Si allegano alla presente relazione per ciascun Comune PEF 2021 redatto ai sensi del MTR per il singolo Comune completo della scelta dei parametri di competenza di C.O.VE.VA.R e di approfondimento dei parametri tecnico-economici relativi alla costruzione del PEF 2021.